



# #TutelatiOnline



REGIONE  
LAZIO

## IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>La prima pagina:</b> | l'istituto del pignoramento presso terzi. Oggetto della procedura sono principalmente stipendi, pensioni, conti bancari  |
| <b>Seconda pagina:</b>  | a differenza del pignoramento presso terzi promosso dal privato l'Agenzia delle Entrate Riscossione non presenta istanza al Tribunale ma notifica direttamente al terzo ed al debitore |
| <b>Terza pagina:</b>    | opposizione alla procedura ovvero il pagamento della somma da parte del debitore (oppure del terzo)  |
| <b>Quarta pagina</b>    | richiesta di cancellazione   |

## IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: LA SOSPENSIONE E LA CANCELLAZIONE

Il pignoramento presso terzi è una delle più comuni procedure esecutive esperibili da Agenzia Entrate Riscossione, per il recupero coattivo del credito vantato e può avere ad oggetto somme in possesso/disponibilità di un soggetto terzo, su cui il debitore vanta a sua volta un diritto. Con la procedura di pignoramento presso terzi, l'ente della riscossione richiede formalmente ad un soggetto diverso dal debitore (un terzo appunto) di versare direttamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest'ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.

Come per le altre forme di pignoramento, Agenzia Entrate Riscossione deve seguire tutti i previ passaggi formali dettati dalla normativa in materia, come già visti ed analizzati nell'esame delle procedure di pignoramento diretto.

La disciplina del pignoramento presso terzi da parte dell'agente della riscossione è contenuta nel D.P.R. 602/73 ed in particolare all'articolo 49, rubricato appunto "espropriazione forzata" che al comma primo stabilisce che *"Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore"*. Ed aggiunge, al comma secondo che *"Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo"*.

Oggetto principale delle procedure di pignoramento presso terzi, sono i crediti di tipo periodico e più nello specifico, stipendi e pensioni ed altre indennità derivanti da rapporti di lavoro. I suddetti crediti, quanto ad importi pignorabili, sono assoggettati a specifici limiti e regole:

- fino all'importo di euro 2.500,00 mensili (di stipendio, pensione e/o indennità), la quota pignorabile è pari ad un decimo;
- per importi tra euro 2.500,00 ed euro 5.000,00 mensili (di stipendio, pensione e/o indennità), la quota pignorabile è pari ad un settimo;
- oltre euro 5.000,00 mensili (di stipendio, pensione e/o indennità), infine, la quota pignorabile è al massimo pari ad un quinto.

Altro obiettivo cui è spesso rivolta la procedura in oggetto, è l'azione sui conti correnti: si tratta anche in questo caso di un pignoramento presso terzi, in quanto le somme sul conto del creditore, sono depositate presso un soggetto terzo, ovvero la banca. Anche in tali casi, l'azione dell'ente della riscossione è soggetta a limiti ben precisi:

- l'ultimo stipendio o salario (indipendentemente dall'importo) accreditato sul conto, non rientra nella somma assoggettabile a pignoramento;

- le somme accreditate sul conto e riferibili sempre a stipendi, salari o pensioni quanto a limiti di pignorabilità, seguono le stesse regole e limiti sopra indicati (ma solo per stipendi, salari e pensioni da accreditare successivamente alla notifica del pignoramento);
- per le somme già depositate sul conto al momento del pignoramento (eccettuato l'ultimo stipendio), invece, indipendentemente dalla natura/origine delle somme stesse, non ci sono limiti di importo.

**Il problema principale per il contribuente, nella fattispecie del pignoramento presso terzi da parte di Agenzia Entrate Riscossione è che il Concessionario senza passare dal Tribunale, notifica direttamente al terzo ed al debitore, il pignoramento dello stipendio, del conto o della pensione.**

**A differenza del pignoramento presso terzi promosso da un privato**, quindi, la procedura si può svolgere e risolvere interamente in ambito stragiudiziale, cosa che rende incompatibile l'applicazione di alcune delle tutele e delle disposizioni normative, che presuppongono la pendenza della procedura dinanzi all'autorità giurisdizionale. Si segnalano in particolare:

- l'irrelevanza della mancanza nel pignoramento ex art. 72 bis, dell'avvertimento previsto dall'art. 492 c.p.c. della facoltà di eleggere domicilio, in quanto stante la natura interamente stragiudiziale della procedura non risponde ad alcuna utilità pratica l'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza;
- l'impossibilità di richiedere la conversione del pignoramento, ferma, in ogni caso, la possibilità per il contribuente di avvalersi della procedura di rateazione del debito prevista dall'art. 19 D.P.R. n. 602/1973;
- l'inammissibilità dell'intervento di altri creditori ex art. 499 c.p.c., considerato da un lato che la procedura esecutiva non pende davanti all'autorità giudiziale e dall'altro che il modulo procedimentale disegnato dall'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 contempla il pagamento del credito e, quindi, la soddisfazione esclusivamente in favore dell'Agente della Riscossione.

È ammesso, invece, il vincolo derivante dalla notifica del pignoramento esattoriale che il terzo può opporre in altre, eventuali, procedure esecutive successivamente instaurate, aventi ad oggetto il medesimo credito. Il terzo, pertanto, è legittimato a rendere una dichiarazione di contenuto negativo ad eventuali altri creditori procedenti, con la quale dia atto di aver vincolato le somme fino a concorrenza del credito azionato nella procedura speciale (quella attivata dall'ente della riscossione).

Sul piano formale, infine, trattandosi di atto essenzialmente pubblico/amministrativo, non è necessaria la redazione e la sottoscrizione del pignoramento da parte di un difensore munito di procura ex art. 125 c.p.c., in quanto l'atto può essere redatto da un funzionario dell'ente riscossore, il quale è altresì legittimato a rappresentare l'Agenzia Entrate Riscossione nei giudizi dinanzi al Tribunale ex art. 41 del DL n. 112/1999. A tale proposito si è affermata la validità del pignoramento, anche se privo di sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere

inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore.

A questo punto, notificato il pignoramento al soggetto terzo, si danno due possibili ipotesi: l'opposizione alla procedura ovvero il pagamento della somma da parte del debitore (oppure del terzo).

Nel caso in cui il contribuente non intenda (oppure non possa) proporre opposizione al pignoramento, questo ultimo per evitare il blocco delle somme da parte del terzo, può pagare l'intero credito vantato da Agenzia Entrate Riscossione entro 60 giorni, ovvero richiedere la rateizzazione dell'importo stesso (con conseguente sospensione della procedura).

La richiesta di sospensione è una delle strategie possibili che, però, prevede ovviamente il riconoscimento integrale del debito da parte del contribuente, nonché la capacità di rateizzare e pagare le rate del credito vantato da Agenzia Entrate Riscossione nel pignoramento presentato. La rateizzazione de quo, ovviamente, segue le stesse regole già viste nei precedenti articoli, sia per quanto riguarda il numero di rate che gli importi massimi rateizzabili.

Ovviamente in caso di pagamento (o anche dopo il saldo della prima rata della rateizzazione eventualmente richiesta e concessa) è possibile richiedere la cancellazione del pignoramento presso terzi, con archiviazione del relativo fascicolo. La richiesta di cancellazione può essere presentata direttamente allo sportello salvo verifica del pagamento del credito per cui il concessionario ha proceduto in sede di pignoramento.

Un consiglio è di procedere sempre a farsi rilasciare la conferma della sospensione ovvero della cancellazione del pignoramento da parte di Agenzia Entrate Riscossione, per produrre tale documento al terzo pignorato ed evitare spiacevoli blocchi/vincoli sulle somme vantate.

Solo laddove il debitore decida di opporsi al pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, questo ultimo può giungere davanti al giudice dell'esecuzione ed anche in questo caso si osservano alcune particolarità.

In primo luogo, fino a quando non sia proposta opposizione, alcun fascicolo dell'esecuzione si è formato e, conseguentemente, non è stato formalmente individuato il Giudice dell'esecuzione davanti al quale può aprirsi il procedimento.

La giurisprudenza al riguardo, ha affermato che anche la prima fase a cognizione sommaria dell'opposizione si possa svolgere, quindi, senza che sia necessario procedere all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (cosa che comporterebbe un notevole aggravio di costi per il contribuente). In via analoga a quanto accade nelle opposizioni a preavviso di rilascio (che parimenti si svolgono interamente in via stragiudiziale in quanto demandate all'ufficiale giudiziario), pertanto, il ricorso in opposizione può essere depositato direttamente nella cancelleria del giudice dell'esecuzione territorialmente competente, unitamente ad una copia del pignoramento esattoriale o degli atti del procedimento di esecuzione di cui il contribuente abbia la disponibilità. Alla cancelleria dell'esecuzione compete poi la formazione del fascicolo del procedimento

esattoriale, nell'ambito del quale è inserito il ricorso in opposizione, senza procedere all'iscrizione a ruolo ed al pagamento di contributo unificato.

In questo modo, svolta la fase di trattazione sommaria di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, con eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione ex art. 60 D.P.R. n. 602/1973, il giudice stesso provvederà all'assegnazione dei termini perentori ex art. 616 e 618 c.p.c. per l'eventuale introduzione del giudizio di merito e l'iscrizione a ruolo contenzioso. Il Ministero della Giustizia, in realtà, non ha ancora provveduto ad adottare una circolare amministrativa, che fornisca direttive in materia e chiarisca in modo definitivo gli adempimenti fiscali incombenti sulle parti.

Un altro problema ricorrente in caso di opposizione è che, visto il termine estremamente breve entro cui il pignoramento ex art. 72 bis si definisce (i 60 giorni assegnati al terzo per il pagamento), non di rado l'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione ex art. 185 disp. att. c.p.c., è successiva alla scadenza del termine stesso. Proprio per permettere al giudice l'adozione dei provvedimenti necessari a riequilibrare la situazione di fatto, quindi, le parti devono comunicare e provare le allegazioni in merito all'esito della procedura, ovvero se il terzo abbia provveduto (ed in quale misura) al pagamento del credito ad Agenzia delle Entrate Riscossione.

Nel caso in cui il pagamento sia stato eseguito nel termine di 60 giorni, alcun provvedimento di sospensione può essere utilmente adottato dal giudice dell'esecuzione (salvo che non si tratti di crediti retributivi per i quali il pignoramento è destinato a produrre effetti fino all'integrale soddisfazione del credito azionato), che dovrà limitarsi ad assegnare i termini per l'introduzione del giudizio di merito, nel quale sarà compiutamente valutata la fondatezza dei motivi di opposizione.

Nell'ipotesi in cui, invece, il terzo per qualsivoglia ragione non abbia proceduto al saldo del pagamento intimatogli nel termine assegnatogli, allora il pignoramento è divenuto inefficace ed il giudice dell'esecuzione dovrà prendere atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. In tale ultima ipotesi, l'esecutato potrà, eccependo l'accantonamento o vincolo delle somme da parte del terzo richiedere al giudice un pronunciamento che lo autorizzi a rientrare nella disponibilità delle stesse.